



Data 14/01/2019

Protocollo N° 0013480 Class: 1.760.01.1 Fasc.

Allegati N° 0 per tot.pag. 0

Oggetto: Piano Regionale Triennale di gestione e controllo – a fini di eradicazione del cinghiale (*Sus scrofa* L.) nel territorio regionale (2017-2019) ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993, approvato con DGR n. 1155/2017. Comunicazioni.

Agli Uffici Caccia
presso le Province del Veneto e la
Città Metropolitana di Venezia
LL. SS. a mezzo PEC
provincia.belluno@pecveneto.it
protocollo@pec.provincia.padova.it
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
cacciapesca.provincia.vr@pecveneto.it
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
cacciapesca.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Alla Vigilanza Venatoria
presso le Province del Veneto e la
Città Metropolitana di Venezia
LL. SS. a mezzo PEC

Alla Vigilanza Venatoria Volontaria
per il tramite del coordinamento operativo
in capo alla Vigilanza Venatoria
presso le Province del Veneto e la
Città Metropolitana di Venezia
LL. SS. a mezzo PEC

Al Comando Regionale CUTFAA
Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e
Agroalimentare Carabinieri per il Veneto
a mezzo PEC
fpd44108@pec.carabinieri.it

Al Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
entepndb@postecert.it

Ai Sigg. Commissari dei Parchi Naturali Regionali:
-Parco Naturale Regionale Colli Euganei
-Parco Naturale Regionale Fiume Sile
-Parco Naturale Regionale Delta Po

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio Z0J4DT



-Parco Naturale Regionale Dolomiti d'Ampezzo

-Parco Naturale Regionale della Lessinia

LL. SS. a mezzo PEC:

info@pec.parcocolleieganei.com

segreteria.parcosile.tv@pecveneto.it

parcodeltapo@pecveneto.it

info@pec.regole.it

cm.lessinia@legalmail.it

All'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario

avis@pecveneto.it

Alle Associazioni Venatorie Regionali:

- FEDERCACCIA

- ACV Associazione Cacciatori Veneti

- CONFAVI

- ARCICACCIA

- ITALCACCIA

- LIBERACACCIA

- EPS Ente Produttori Selvaggina

LL. SS. a mezzo PEC:

fidc.veneto@pec.it

anlcregioneveneto@pec.it

associazionecacciatoriveneti@pec.it

confavi@pec.it

rimax@pec.it

arcicacciaveneto@pec.it

epsveneto@confagricoltura.legalmail.it

- ANUU

via Padana Inferiore Ovest, 58

I-37048 Legnago VR

- ENALCACCIA

via Cattaneo, 38

I-31100 Treviso TV

LL. SS. a mezzo posta ordinaria

Alle Associazioni Agricole

LL. SS. / a mezzo PEC:

CONFAGRICOLTURA confagricolturaveneto@pec.it

CIA ciaveneto@pec.it

COLDIRETTI veneto@pec.coldiretti.it

COPAGRI copagriveneto@pec.it

AGRIVENETO agridelveneto@pec.it

ANPA cesianordest@pec.it

Alla Direzione

Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

- sede -

Area Sviluppo Economico

Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca

Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494

agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio Z0J4DT



Si fa riferimento al Piano in oggetto indicato e, in ordine ad alcune recenti informazioni provenienti dal territorio regionale circa la presunta sospensione delle attività previste dal Piano stesso, in esito ed attuazione di non meglio precisati provvedimenti ministeriali e/o giurisdizionali di blocco dell'attività di controllo faunistico a livello nazionale, si fa presente, preliminarmente, quanto segue:

- l'annullamento, e quindi la conseguente inapplicabilità di norme di legge, può essere disposto solo a seguito di pertinente pronunciamento della Corte Costituzionale; il semplice rinvio di una norma, in via principale o in via incidentale, alla medesima Corte non costituisce elemento, anche parziale o residuale, per poter considerare annullata o inapplicabile la medesima norma;
- analogamente, in carenza di sospensione cautelare o di annullamento di un provvedimento amministrativo, lo stesso, e le previsioni e gli effetti conseguenti dallo stesso, devono ritenersi del tutto vigenti ed applicabili.

Ciò premesso, in riferimento al Piano di cui in oggetto, si rileva e si evidenzia quanto segue:

- sul versante della giustizia amministrativa, il Piano in oggetto è stato approvato con DGR n. 1155/2017, provvedimento che non risulta essere stato oggetto, nei termini, di alcuna valida ed efficace impugnazione; in tal senso, quindi, il provvedimento ed il Piano con lo stesso approvato risulta essere del tutto vigente ed applicabile;
- sempre sul medesimo versante, il provvedimento con cui era stata approvata la prima versione del Piano in parola, ovvero la DGR n. 598/2017, è stato oggetto di impugnazione avanti il TAR per il Veneto (n. 00777/2017 Reg. Ric.); il medesimo TAR, con Ordinanza n. 004766/2017 del 5 ott. 2017, ha respinto l'istanza cautelare, mentre con successiva Sentenza n. 00429/2018 del 19 apr. 2018 ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- oggetto principale (di fatto - esclusivo) del predetto ricorso n. 00777/2017 era la richiesta che il Giudice Amministrativo sollevasse incidentalmente la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993, in ordine all'articolo 117 comma 2 lettera s) Cost., in riferimento a precedenti decisioni della Corte Costituzionale che hanno annullato le pertinenti disposizioni normative della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Liguria;
- sul punto, in sede di Ordinanza n. 004766/2017 il TAR per il Veneto ha avuto modo di rilevare come “ [...] *il ricorso non appaia assistito, nei vizi dedotti, da profili suscettibili di favorevole apprezzamento, sia con riguardo alla prospettata questione di costituzionalità, essendo differente la normativa di regolazione regionale contestata rispetto a quella di cui alle richiamate precedenti sentenze della Corte Costituzionale, sia con riferimento all'inclusione delle aree dei parchi e delle riserve naturali, la quale appare comunque soggetta alla prevista autonoma valutazione e approvazione degli enti gestori;*”;
- la predetta ordinanza è stata oggetto di appello avanti al Consiglio di Stato, che, con Ordinanza n. 05223/2017 del 1 dic. 2017, e rilevando preliminarmente che “ [...] *i motivi di gravame, letti alla luce dei pregressi pronunciamenti della Corte Costituzionale, impongono una*



più approfondita riflessione sugli aspetti peculiari della vicenda, e segnatamente sulla sufficienza e congruità delle cautele dettate dalle norme regionali a garanzia del rischio che il coinvolgimento degli “operatori muniti di licenza” (in aggiunta alle guardie venatorie) nell’attuazione del Piano di eradicazione del cinghiale, si trasformi in una surrettizia autorizzazione venatoria “in deroga” ai divieti di caccia. Considerato che, allo stato, la misura che meglio coniuga la tutela degli interessi collettivi rappresentati dall’associazione ricorrente, con le esigenze di ulteriore approfondimento della questione in sede giudiziale, è la sollecita fissazione dell’udienza di merito presso il TAR, ex art. 55 comma 10 cpa.” ha disposto, appunto, in capo al TAR per il Veneto l’onere di provvedere alla sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’articolo 55, comma 10 del Codice del Processo Amministrativo;

- in esito a tale incumbente, il TAR ha provveduto, in data 4 apr. 2018 all’esame nel merito della questione, emettendo, in esito di ciò, la dianzi-richiamata Sentenza n. 00429/2018, con cui, come già evidenziato, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;

- avverso a tale decisione del TAR per il Veneto è stato presentato appello avanti al Consiglio di Stato, con formale rinuncia al provvedimento cautelare in favore della decisione di merito, decisione che ad oggi non è stata ancora pronunciata.

Ad oggi, le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993 non sono state oggetto né di decisioni da parte della Corte Costituzionale né, tantomeno, di alcun procedimento volto a sottoporre le medesime norme all’esame della Corte.

In ragione del quadro complessivo dianzi-esposto ed in carenza, è evidente che - ad oggi - trovano piena, legittima ed integrale applicazione le norme di cui al comma 2 dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993 e le disposizioni operativo/gestionali del Piano in oggetto come approvate con DGR n. 1155/2017.

Si chiede agli Enti, Strutture ed alle Associazioni in indirizzo di voler garantire, in riferimento all’ambito di rispettiva competenza, adeguata e capillare informazione in ordine alla questione in parola.

Si evidenzia, peraltro, che una efficace attuazione del Piano in parola costituisce un elemento, ancorché indiretto, di importante e capillare rilievo nella realizzazione di un monitoraggio regionale rispetto alla possibile presenza di capi affetti da Peste Suina Africana, con le prevedibili conseguenze negative a carico sia della gestione faunistica complessiva che del sistema zootecnico di allevamento suino regionale.

In tal senso si richiamano integralmente i contenuti di cui alle precedenti note di questa Direzione, prot. n. 380060 del 19 set. 2018 e prot. n. 434488 del 25 ott. 2018, mentre si informa che si sta già lavorando, d’intesa con la competente Struttura regionale in materia di prevenzione e



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

servizi veterinari, per far sì che le prossime annualità attuative del Piano in parola vedano una specifica attenzione al ruolo del c. d. “operatore formato” ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004 e s. m. i., anche attraverso una opportuna implementazione dei programmi e dei contenuti formativi dei corsi per l’accesso all’attività di controllo faunistico ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993.

Si ringraziano sin d’ora gli Enti, le Strutture e le Associazioni in indirizzo per la fattiva e competente collaborazione.

Distinti saluti.

Il Direttore
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
dr. Gianluca Fregolent

U.O. Caccia, Pesca e FEAMP

il Direttore: dr. Giorgio De Lucchi

Responsabile del procedimento: Pagnani dr. agr. Paolo – Resp. Posizione Organizzativa Pianificazione Faunistico-Venatoria

tel. +390412795665 e-mail paolo.pagnani@regione.veneto.it

Referente pratica: - tel.

copia cartacea composta di 5 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da FREGOLENT GIANLUCA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio Z0J4DT